# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 13 luglio 1978**

**relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Belgio, a norma della direttiva 72/160/CEE**

**(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)**

(78/674/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo belga ha comunicato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il decreto reale dell'8 febbraio 1978 recante alcuni provvedimenti di attuazione della legge del 3 maggio 1971 recante provvidenze per il risanamento dell'agricoltura e dell'orticoltura ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione decide se, alla luce delle predette disposizioni, la regolamentazione vigente nel Belgio per l'applicazione di detta direttiva continua a soddisfare ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che le modifiche apportate con decreto reale dell'8 febbraio 1978 alle disposizioni per l'attuazione della direttiva 72/160/CEE rispondono alle condizioni ed alle finalità della direttiva stessa ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Le disposizioni vigenti nel Belgio ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE, tenuto conto del decreto reale dell'8 febbraio 1978 recante alcuni provvedimenti di attuazione della legge 3 maggio 1971, soddisfano tuttora ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.